CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA PEDIATRICA

Coordinatore Prof. Carmelo Romeo

Ordinamento didattico del Corso di Studio in " Infermieristica Pediatrica"

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico)

Manifesto degli Studi

A.A. 2016/2017

SOMMARIO

° Profilo professionale
° Obiettivi formativi qualificanti
° Normativa dell'ordinamento didattico
° Ambiti disciplinari e suddivisioni dei crediti

PROFILO PRFESSIONALE

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA è istituito presso l'Università degli studi di Messina, incardinato nel dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva "G. Barresi", SIR Scuola di Medicina e Chirurgia, ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Dottore in " infermieristica Pediatrica" (Classe L / SNT / 1).

Nell'ambito della professione sanitaria infermieristica i laureati in **Infermieristica pediatrica** sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 17 Gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza Infermieristica pediatrica e svolgono con autonomia professionale la loro attività in strutture sanitarie, pubbliche e private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. I laureati in Infermieristica pediatrica svolgono principalmente funzioni di prevenzione delle malattie, di assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e di educazione sanitaria. I laureati in Infermieristica pediatrica devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali: partecipano all'identificazione dei bisogni di salute dei soggetti in età evolutiva e della collettività; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. Infine i laureati in Infermieristica pediatrica contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

I laureati in infermieristica pediatrica sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare, sia alla massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre sapere utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

.Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello Europeo ove esistente. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambito di lavoro.

Obiettivi formativi specifici

1. Formare operatori sanitari in grado di svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura, e salvaguardia della salute individuale e collettiva in strutture sanitarie assistenziali accreditate.
2. Far comprendere i fondamenti dei fenomeni biologici, ereditari e fisiopatologici anche in ~~correlazione con l'individualità psicologica e le realtà socio-ambientali.~~
3. Far apprendere i principi culturali e professionali di base che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività.
4. Garantire l'informazione sui principi che orientano il processo diagnostico, culturale e tecnico dell'intervento infermieristico nei confronti della persona assistita;

5. Far conoscere l'aspetto morfologico e funzionale dei vari organi e apparati nonché l'etiopatogenesi delle principali malattie, facilitando l'integrazione delle conoscenze acquisite con la pratica del nursing e tentando di identificare il livello di autonomia dell'assistito, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità anche in rapporto alle sue caratteristiche fisiche psichiche e sociali.
6. Rendere partecipi del processo diagnostico conoscendo le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie ed al loro trattamento, informando, educando e sostenendo il paziente in relazione agli interventi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.
7. Orientare ad individuare le abitudini di vita, le reazioni alla malattia, alla ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età e nelle più comuni situazioni cliniche ivi comprese quelle materno infantili essendo idonei a rispondere alle esigenze dei malati attraverso la capacità a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi, nell'ambito delle problematiche etico deontologiche della cura e assistenza alle persone.
8. Fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali nell'assistenza generale e specialistica.
9. Consentire di individuare e segnalare al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico anche per malati dell'area critica, secondo i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica.
10. Promuovere la capacità di relazione nei confronti degli utenti.
11. Rendere attuabile la pianificazione e la gestione dei propri interventi e l'integrazione con gli altri operatori nel rispetto delle specifiche competenze.
12. Fornire le basi culturali per il processo decisionale coerentemente alle dimensioni tecnico-scientifiche, legali e deontologiche che regolano l'attività libero professionale, le organizzazioni sanitarie e la responsabilità professionale.

Normativa dell'Ordinamento didattico

° Ammissione al Corso di Laurea

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica, candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al Corso di Laurea in " Infermieristica Pediatrica" è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

° Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CL in Infermieristica pediatrica per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.
2. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 30 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.
4. Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata dal presente Regolamento, nella seguente misura:
   - Per attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative: almeno il 50% (15 ore);
   - Per attività professionalizzanti: (zero ore)
5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I CFU acquisiti perdono la loro validità secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

° Obbligo di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica curriculare (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti (AFP) è obbligatoria.
2. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta sulla carriera dello studente dalla Segreteria studenti, sulla base della certificazione trasmessa dal Coordinatore del Corso.
3. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con

l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione, fatto salvo attività di recupero svolte prima della data di iscrizione ai successivi anni accademici.

° Studenti non impegnati a tempo pieno

Il Consiglio del Corso di Laurea stabilisce l'eventuale introduzione si apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche negli orari ufficiali.

Ai sensi dell'Art. 27 del regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti impegnati a tempo parziale è consentito di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso".

Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studi che prevedono, pertanto, di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.

A tali fini, il Consiglio della Struttura Didattica individuerà specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'Ordinamento del Corso distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto e/o di una attestazione di frequenza di almeno il 50 % delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno.

° Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
2. Il Consiglio del Corso di Laurea stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle relative Commissioni.
3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare il numero di 20 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove *in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate:

a) alla valutazione quantitativa con voto in trentesimi della preparazione dello studente;

b) alla valutazione idoneativa della preparazione dello studente.

4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
5. Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1ª sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2ª sessione nei mesi giugno-luglio, 3ª sessione nel mese di settembre-ottobre. Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.
6. Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente e questo per il periodo previsto dal Regolamento di Ateneo.
7. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
8. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
   - prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
   - prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

Sbarramenti

1. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre o dell'ultima data utile (sessione di esami di dicembre) , abbiano superato tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione positiva, con un debito massimo di 30 crediti.
2. Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito di un numero di crediti superiore a 30, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di "fuori corso", senza obbligo di frequenza. Non è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di "fuori corso" per più di tre volte, dopo di che si decade dalla condizione di studente.
3. La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche opzionali rientrano nel computo del debito didattico.

° **Esame di Laurea**

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio.
2. L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.
3. L'esame finale – sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:
   - la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;
   - una prova di dimostrazione di abilità pratiche.

4. Lo svolgimento dell'esame finale delle lauree triennali e la consegna pubblica del diploma di laurea sono uniformati alle linee guida emanate dal **Senato Accademico** nella adunanza del 3 febbraio 2014):

a) **Caratteristiche della prova finale** :La prova finale di laurea consiste in una breve relazione che sintetizza i risultati di un'esperienza di studio,di tirocinio o di altro tipo,secondo le caratteristiche indicate dall'ordinamento didattico;la relazione,munita del visto di approvazione di un docente del Corso di Studio,nella qualità di docente responsabile,è depositata in via informatica nei termini previsti sulla base del calendario fissato dal Direttore del Dipartimento(presso cui il Corso è incardinato) in relazione ai diversi appelli di laurea. Essa è resa visionabile ai componenti della Commissione di laurea composta da 7 membri nominati dal Rettore su proposta dal Consiglio di Laurea e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

b) **Modalità dell'esame di laurea**: L'esame di laurea è pubblico e si volge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla Commissione sulla base dell'elaborato,del *curriculum* e di altri dati relativi – alla carriera dello studente. La commissione può rivolgere domande al candidato,tese ad accertarne " la maturità e la capacità di elaborazione personale". La Commissione procede contestualmente,alla redazione del verbale delle operazioni svolte e trasmette,quindi gli atti agli Uffici competenti che comunicano al laureato,nei giorni successivi e in via informatica,la possibilità di ottenere certificati di laurea,la data della cerimonia di conferimento del diploma e altre informazioni ritenute utili.

c) **Determinazione del voto finale**: Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione a partire dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in cento decimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi,previste nel piano di studio del candidato,cui si aggiunge il punteggio assegnato dalla Commissione di laurea secondo una griglia rigida,definita sulla base dei parametri indicati dal Regolamento del Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di laurea e,comunque,entro il limite massimo di 7 punti. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente,valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale,nonché la quantità di lavoro svolto; i punti sono assegnati nel rispetto della seguente proporzione: 2 nella discrezionalità della Commissione per la valutazione dell'elaborato finale e 5 relazionati agli indicatori individuati dal CdS,avendo riguardo alla qualità degli studi,eventualmente alla loro durata e ad ulteriori dati del *curriculum* dello studente ritenuti particolarmente rilevanti.Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode,in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti,subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione ed è conferita comunque ai candidati che raggiungono un punteggio pari almeno a 111/110.

d) **Cerimonia finale**: La consegna dei diplomi di laurea è effettuata in occasione di una cerimonia organizzata dall'Ateneo su base semestrale e relativa ai laureati di tutti i Corsi di laurea nel semestre precedente.

° Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

1. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Infermieristica pediatrica di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del Consiglio del Corso di Laurea, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

2. Per il riconoscimento degli studî compiuti presso Corsi di laurea in Infermieristica pediatrica di paesi extra-comunitari, il Consiglio del Corso di Laurea affida l'incarico ad una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo studente ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso di studio. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio del Corso di Laurea riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.
3. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio del CL Infermieristica pediatrica. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del Corso di Laurea dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 30 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, definita annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea.

° Riconoscimento della Laurea in "Infermieristica pediatrica" conseguita presso Università estere

1. La laurea in Infermieristica pediatrica conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso secondo le normative vigenti.
2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio del Corso di Laurea dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 30 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.